

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Determinazione del Comitato Portuale dell'8 aprile 1999 “Concessione di banchine ad uso operazioni portuali: canoni e durata”

Il Comitato Portuale

vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8, comma 3, lettera i), 9, comma 3, lettere f), g) e m), 18, 20, comma 5;

visto il Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 “Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime”, attuativo dell’articolo 10 del Decreto Legge 4 marzo 1989 n.77 convertito con modificazioni in Legge 5 maggio 1989 n.160;

visto il Decreto Legge 5 ottobre 1993 n.400 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” convertito con modificazioni in Legge 4 dicembre 1993 n.494 e, in particolare, l’articolo 04;

visti il Codice della Navigazione e il Regolamento per la Navigazione Marittima;

visto il Decreto Ministeriale 6 aprile 1994 “Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna”;

vista la circolare del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 17 dicembre 1998;

viste le comunicazioni di Assoportiti del 15 luglio 1998 e del 28 gennaio 1999;

visto il parere del Prof. Avv. Stefano Zunarelli del 17 dicembre 1996;

viste le risultanze delle riunioni del 24 febbraio e del 4 marzo 1999 del gruppo di lavoro costituito dal Comitato Portuale del 28 gennaio 1998;

considerata l’opportunità di recepire le indicazioni fornite dal gruppo di lavoro summenzionato;

ferme restando le distinte deliberazioni da effettuarsi dal Comitato Portuale ed i distinti provvedimenti da emettersi da parte del Presidente, rispettivamente, ai sensi dei sopracitati articoli 9 ed 8 della Legge 28 gennaio 1994 n.84,

DETERMINA

1. come da acclusa tabella la misura dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, compresi entro la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna e finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 da parte dei soggetti nello stesso articolo individuati;
2. stabilisce che dette misure si verranno ad applicare in sede di determinazione e di richiesta di pagamento dei canoni per le suddette concessioni rilasciate o da rilasciarsi successivamente al 31 dicembre 1998 nonché in riferimento alle rate annue dei canoni dovute successivamente a tale data per anticipata occupazione ai sensi dell’articolo 38 del Codice della Navigazione;

3. dispone che il rilascio di concessioni, in ogni caso a seguito di pubblicazione non opposta della domanda e di favorevole istruttoria di legge, di durata superiore ad anni quattro, sino ad anni venti, sia legato all'effettuazione, avvenuta o da realizzarsi, di investimenti privati sull'area o specchio acqueo demaniale oggetto di concessione (quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di realizzazione della banchina) o sulle aree private immediatamente retrostanti (quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di realizzazione del terminal portuale);
4. impone l'adeguamento annuale di tutte le misure stabilite nella tabella al valore monetario rivalutato ai sensi dell'articolo 04 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n.400 o in conformità ad altro indice di questo sostitutivo;
5. individua nell'un per cento per anno di durata (1 anno = 1% ...20 anni = 20%) l'incremento da applicarsi alle misure della citata tabella;
6. fissa in un trentesimo del costo degli eventuali interventi ricostruttivi straordinari o degli eventuali interventi manutentivi sostenuti dallo stato, l'incremento da applicarsi in corso di concessione ai canoni annui determinati come da tabella;
7. condiziona il rilascio delle concessioni alla previsione di un adeguamento del canone alla misura eventualmente maggiore imposta da normativa successiva alla presente determinazione, nei termini, anche se retroattivi, da questa stabiliti.

CANONI ANNUI: TABELLA

- I. Specchi acquei e aree liberi da strutture: lire 2.439 al mq.
- II. Strutture non pertinenziali fuori banchina: lire 4.573 al mq.
- III. Banchine già esistenti non realizzate con oneri a totale carico del concessionario: lire 5.487 al mq.
- IV. Banchine da realizzare a spese dello Stato: un trentesimo dell'ammontare risultante dalla differenza tra i costi di realizzazione ed il 50% degli investimenti a carico del concessionario richiedente (compresi i costi di progettazione, se sostenuti dal concessionario, ma escluso il valore delle soprastrutture quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gru, nastri e similari)
- V. Banchine realizzate o da realizzare con investimenti a esclusivo carico del concessionario richiedente: lire 3.300 al mq.
- VI. Terminali petroliferi a mare (collegati a terra da oleodotti): lire 4.573 al mq. + lire 4.878 per ogni metro cubo di volume posto a quota superiore o inferiore a 2,7 metri rispetto al livello medio mare sino al raggiungimento della misura massima di lire 19.816 al mq.
- VII. Tubazioni marine di collegamento a terra dei terminali petroliferi: lire 1.219 al mq.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Arch. Alberto Polacco

IL PRESIDENTE
Dott. Remo Di Carlo